

TI_GERICHTE 32.2024.43 vom 19. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2024.43

FR: TI_GERICHTE 32.2024.43 du 19 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 32.2024.43 del 19 aprile 2024

Erwägungen

E. 1

gennaio 2024) sono conformi alla legge (consid. 2.9). Nella presente procedura, quindi, il fatto che debitore (l'ex moglie del ricorrente) e creditore (il ricorrente stesso) dell'Ufficio AI non siano identici non implica necessariamente che una compensazione non sia possibile; bisogna però che vi sia una stretta connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di vista giuridico, tra l'ulteriore rendita completiva per il terzo figlio del ricorrente e le due precedenti. Secondo questo Giudice, e come ben spiegato dall'Ufficio AI nella sua risposta di causa, questa stretta connessione esiste. Infatti, il riconoscimento della rendita complementare per il terzo figlio del ricorrente comporta necessariamente il ricalcolo delle rendite complementari per le prime due figlie. Ciò avviene, poiché l'art. 38 bis cpv. 1 LAI prevede che “ in deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime ”; riduzione che “ è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani ”, secondo l'art. 54 bis cpv.

E. 3

OAVS, applicabile per il rinvio di cui all'art. 33 bis cpv. 1 OAI. Le prestazioni versate all'ex moglie del ricorrente non erano pertanto indebite, finché non è nato il terzo figlio del ricorrente. Lo sono diventate automaticamente o ipso iure solo in quel momento. Ciò significa che il credito in restituzione dell'Ufficio AI è, tanto da un punto di vista giuridico che dal profilo della tecnica assicurativa, indissociabilmente legato alle prestazioni accordate al ricorrente. Le rendite a lui riconosciute retroattivamente e quelle percepite in eccesso dalla sua ex moglie possono perciò essere poste in compensazione, sebbene debitore e creditore dell'Ufficio AI non siano identici. 2.7. Relativamente alla salvaguardia del minimo esistenziale, con riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286 il Tribunale federale ha affermato che la compensazione (retroattiva) può portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio, la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4; cfr. consid. 4.5: “ Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung des betriebsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei

Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen. ”). Il ricorrente, beneficiario di una rendita AI e di una rendita d’invalidità della LAINF, non adduce che la compensazione faccia sì che il suo minimo esistenziale venga intaccato. Quest’eventualità nemmeno emerge dall’incarto. In ogni caso, nella presente procedura il credito dell’Ufficio AI deriva da prestazioni (le rendite complementari per le prime due figlie del ricorrente) che erano dovute in misura inferiore rispetto a quanto erogato in un primo momento. Correttamente, perciò, l’Ufficio AI non ha effettuato il calcolo del minimo vitale del ricorrente. 2.8. In queste circostanze le rendite complementari per le prime due figlie del ricorrente percepite in eccesso dalla sua ex moglie a marzo e aprile 2024 possono essere compensate con la rendita complementare riconosciutagli retroattivamente nel medesimo periodo per il suo terzo figlio, giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS. Spetterà eventualmente al ricorrente far valere nei confronti della sua ex moglie la pretesa dell’Ufficio AI, ora diventata propria. La compensazione ha infatti comportato una surrogazione ai sensi dell’art. 110 n. 2 CO, ovvero un cambio di creditore (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2023.131 e 132 del 6 novembre 2023 consid. 6). La decisione contestata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.